

STATUTO

IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR VIA A. OLIVETTI 19

Numero REA: CR - 132561

Codice fiscale: 01070620198

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

_____ Allegato C all'atto N. _____	Rep. _____
_____ TITOLO I _____	
_____ DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA _____	
_____ Art. 1 (Costituzione e denominazione) _____	
E' costituita con sede nel comune di Crema la Societa' cooperativa	
denominata "Igea Societa' Cooperativa Sociale". _____	
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce	
la qualifica di impresa sociale. _____	
La Cooperativa potra' istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione,	
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. _____	
_____ Art. 2 (Durata) _____	
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potra' essere prorogata con	
delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
dissenzienti. _____	
_____ TITOLO II _____	
_____ SCOPO - OGGETTO _____	
_____ Art. 3 (Scopo mutualistico) _____	
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro;	
suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla	
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell'articolo	
1 lett. A) della legge 381/91. _____	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	

cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la
mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,
un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. _____
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo
sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare
attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e
organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. ____
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il
coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed
enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo – grazie
anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile
dell'impresa. _____
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la
gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita'
di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i
soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle
prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. _____

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di servizi sociali, educativi, sanitari, socio sanitari, socio- assistenziali, in proprio e per conto terzi a favore di minori, anziani, disabili, famiglie, adulti fragili, malati, persone autosufficienti e non,

- Attivita' e servizi di assistenza domiciliare anche integrata, anche con l'impiego di apparecchiature di teleassistenza, telesoccorso e/o telemedicina;

- Attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata in centri di assistenza allestiti o messi a disposizione di enti pubblici e privati;

- Strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonche'

servizi integrati per residenze protette;
- Centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, a cultura ed il turismo sociale;
- Servizi di assistenza scolastica ed ergoterapeutica ai minori disabili;
- Gestione di servizi sociali di territorio (centri sociali, comunita' educative, case di riposo, mense sociali ecc.);
- Organizzazione di attivita' di animazione per bambini, portatori di handicap, adolescenti, adulti ed anziani, tendenti all'espressione della personalita' ed in grado di favorire l'armonico sviluppo;
- Interventi di prevenzione e trattamento di situazioni patologiche e di disagio sociale che possano causare emarginazione e disadattamento;
- Interventi di prevenzione e di rieducazione per bambini, adolescenti ed adulti con disturbi organici e funzionali, motori, sensoriali, psicomotori, psicolinguistici, della comunicazione verbale, dell'apprendimento generale o specifico, affettivi-relazionali;
- Attivita' di formazione e consulenza negli ambiti della cooperazione, del volontariato e della solidarieta' sociale;
- Predisposizione, organizzazione e gestione di tutte le strutture logistiche e dotazioni strumentali necessarie per l'esercizio di attivita' diagnostica, terapeutica ed assistenziale nei campi psico-socio-sanitari ed educativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo quali: ambulatori,

poliambulatori, laboratori, centri diurni per minori e anziani, centri diurni integrati, centri socio-educativi, case albergo, comunita' alloggio, case di accoglienza, case di riposo, strutture protette ed RSA (Residenze Sanitarie Assistite), centri di riabilitazione e lungodegenza, case di cura e reparti ospedalieri, ospedalizzazione e servi socio-sanitari, Asili nido, nidi famiglia, nidi aziendali, scuole materne;
- Gestione servizi specialistici sanitari, socio-sanitari e socio-educativi quali a titolo non esaustivo: Polo territoriale di NPIA, Consultorio familiare, Servizio Formazione all'autonomia per adulti disabili,
- Progettazione e gestione di appartamenti di accoglienza per anziani, stranieri, minori;
- Attivita' di progettazione e realizzazione di servizi socio-sanitari ed educativi, di progetti di prevenzione ed educazione alla salute, di attivita' di integrazione multietnica, anche attraverso la promozione di attivita' a carattere artistico e la partecipazione a rassegne e festival nell'ambito dello spettacolo;
- Consulenza sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia;
- Interventi rivolti alle persone per l'assistenza in casi di eventi critici e/o cambiamenti naturali nel corso della vita (esempio: pensionamento, nuovo riassetto familiare, morte, nascite, ricongiungimento familiare delle persone straniere e simili);
- La promozione umana e il servizio prioritario verso l'area del disagio

minorile e della famiglia e di quello derivante da situazioni di svantaggio
fisico, psichico ed economico;
- La consulenza, l'ideazione, lo sviluppo di progetti educativi e formativi,
la predisposizione e attuazione di ricerche, studi, indagini o di quant'altro
possa servire al supporto delle attivita' che la cooperativa deve attuare;
- L'organizzazione e la gestione di servizi educativi e socio assistenziali
presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, comunita' religiose e
laiche, ponendo in essere qualunque forma contrattuale ammissibile, quali
servizi educativi scolastici, assistenza domiciliare minori, incontri protetti,
laboratori creativi, espressivi, sportivi, musicali; servizi di gruppo, centri estivi,
pre post scuola, servizi educativi per minori con disabilita';
- Attivita' di sostegno al minore e/o alla sua famiglia attraverso:
Consulenza pedagogica, consultazione per problemi scolastici, interventi
educativi, Interventi di riabilitazione, orientamento post scuola dell'obbligo,
interventi integrati di carattere terapeutico e/o di sostegno riabilitativo e
psicologico;
- Interventi di formazione, mediazione, integrazione e sostegno e al
ricongiungimento familiare per le persone straniere;
- Attivita' di ricerca, studio, documentazione e pubblicazione
relativamente alle attivita' suddette, anche attraverso, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, la realizzazione di mostre, convegni e seminari;
- Attivita' di formazione relativamente alle attivita' suddette;

- Attivita' di ricerca e sensibilizzazione della comunita' locale al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno anche attraverso iniziative, anche a carattere ludico, per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.
Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre

cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere
attivit� di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in
possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in
appositi albi o elenchi.
Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui
all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di
risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da
apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti
limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento
dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di
risparmio tra il pubblico.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci operatori)
Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito
dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche
appartenenti alle seguenti categorie:
1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione,
capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale
maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare

direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. _____
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potra' in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. _____
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. _____
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione. _____
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non puo' rappresentare altri soci. _____
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. _____
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale puo' recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. _____
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale _____

categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: _____

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; _____

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; _____

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. _____

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. _____

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. _____

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. _____

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. _____

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona _____

fisica: _____
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax; _____
b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; _____
c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; _____
d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____
f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. _____
Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: _____
a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; _____

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalita' e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantita' di lavoro disponibile in Cooperativa. _____
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovra' inoltre indicare nella domanda di ammissione: _____
a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalita' e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; _____
b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. _____
Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovra' inoltre indicare nella domanda di ammissione: _____
a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa. _____
Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' contenere le seguenti informazioni: _____
e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonche' l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; _____
a) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; _____
b) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda. _____
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al _____

precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
a.1) a non aderire ad altre societa' che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attivita' concorrente, nonche' a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalita' di prestazione dello stesso, nonche' della quantita' di lavoro disponibile in Cooperativa;
b.1) a mettere a disposizione le proprie capacita' professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.
In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attivita' di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio e' tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio e' persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio e' diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia piu' in grado di partecipare all'attivita' volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;—

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.———

Il recesso dei soci persone giuridiche e' libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.———

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari e' libero.———

Il recesso non può essere parziale.———

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.———

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.———

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.———

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione puo' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre
che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:_____
a) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi
sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, _____
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla
legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che
ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle delibere adottate dagli
organi sociali, salva la facolta' del Consiglio di Amministrazione di accordare
al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;_____
c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non
adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o
al pagamento di somme dovute alla Societa' a qualsiasi titolo; _____
d) svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa;_____
e) nel caso di socio lavoratore, colui che nell'esecuzione del rapporto di
lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o
inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per
motivi disciplinari ovvero per giusta causa;_____
f) colui che per motivi diversi da quanto previsto al precedente punto e)
abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, in
questo caso l'esclusione potra' avvenire nei termini e alle condizioni previste
nel regolamento di cui all'art. 6 della legge n.142 del 2001; _____
g) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attivita' di

volontariato;

h) nel caso di socio fruitore colui che non acquista beni o servizi per un periodo continuativo superiore a due anni.

L'esclusione e' comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite

imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 ^{quiquies} , comma tre, del codice civile.
Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)
La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.
Il valore delle azioni per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle

azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Societa' gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a € 500,00

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte e' pari a due punti percentuali in piu' del dividendo previsto per i soci cooperatori; _____
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; _____
- c) a ciascun socio sovventore e' attribuito un voto nelle assemblee della societa' . In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; _____
- d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso e' fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. _____

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della societa' e' costituito: _____

- 1) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato: _____
- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni

del valore nominale di €.25,82. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non puo' essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 500,00, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della Societa'.

La cooperativa ha facolta' di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la Societa' fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,

oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.
L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non
cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita'
prevalente.
Art. 23 (Ristorni)
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,
puo' appostare somme al conto economico a titolo di rimborso, qualora lo
consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.
L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei
ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della
relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del
trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,
comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.
La ripartizione del rimborso ai singoli soci, dovra' essere effettuata
considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra
la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto
in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo
comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di
Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o
combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.
Per i soci lavoratori si terra' conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, _____
- qualifica professionale, _____
- compensi erogati, _____
- tempo di permanenza in cooperativa, _____
- tipologia del rapporto di lavoro, _____
- produttività: _____
Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio. _____
I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione. _____
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 24 (Organi sociali)
Sono organi della cooperativa: _____
a) l'Assemblea dei soci; _____
b) il Consiglio di Amministrazione; _____
c) il Collegio dei Sindaci se nominato; _____
Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. _____
L'Assemblea ordinaria: _____

a) approva il bilancio e destina gli utili; _____
b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 112 del 2017; _____
c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori; _____
d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione; _____
e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio
Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei
conti, secondo le modalita' previste dalla legge; _____
f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai
Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti; _____
g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del
presente statuto; _____
h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; _____
i) approva il regolamento interno di lavoro, cosi' come previsto dall'articolo 6
L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni; _____
j) delibera sulla responsabilita' degli Amministratori e dei Sindaci; _____
k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e
dal presente statuto. _____
Sono riservate all'Assemblea straordinaria: _____
1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della
Cooperativa; _____
2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri; _____

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea e' convocata presso la sede sociale, ma puo' anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, ovvero a mezzo applicazioni aziendali dedicate, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre puo' essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessita' e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalita' per la convocazione, l'Assemblea si
reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci
con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci
Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e'
regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu'
uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e'
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o
rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per
le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.
Art. 28 (Voto ed intervento)
Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di
voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e
che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. _____

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria puo' svolgersi con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: _____

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; _____

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalita' di collegamento e legittimazione o, in alternativa i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi in ogni caso ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. _____

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla _____

medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia
Amministratore o Sindaco della Cooperativa.
Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di 5 soci.
La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in
bianco.
Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'Assemblea
anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il
secondo che collaborano all'impresa.
I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale
rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.
Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema dell'alzata di mano, o
con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.
Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per
alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato
dall'Assemblea.
Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla
persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti.
Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del
Segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di societa' costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

35 di 46

e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

— Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione) —

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

verbale; _____

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; _____

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche', quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. —

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. _____

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita' di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. _____

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Societa', precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. _____

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' componenti del Consiglio di Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o piu' dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessita' di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori cosi' nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea puo' anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale e' nominato dall'Assemblea.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dall'Assemblea all'atto

della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Al Collegio Sindacale puo' essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di
revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente
composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Art. 37 (Revisione legale dei conti)
La revisione legale dei conti, se non e' attribuita al Collegio Sindacale, e'
esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale
iscritti nell'apposito registro.
L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla societa' di
revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.
TITOLO VII
CONTROVERSIE
Art. 38-(Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalita' di cui al successivo articolo 39,
salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Societa' che
abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di
controversia la qualita' di socio;
b) le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assembleari;
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o
nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. _____
La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. _____
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore e' accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. _____
L'arbitrato e' amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. _____
Art. 39 (Arbitri e procedimento)
Gli arbitri sono in numero di: _____
a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; _____
b) tre, per le altre controversie; _____
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri e' deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione. _____
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. _____
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui _____

circoscrizione ricade la sede della societa'.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Societa', fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.
Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo e' impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari.
Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non piu' di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarieta', come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.
Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel

precedente articolo, la procedura arbitrale e' disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominera' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la societa' ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivit� mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.
Art. 43 (Principi di mutualita', indivisibilit� delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:
a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle societa' cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle societa' cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' per azioni.

Crema, 18 (diciotto) luglio 2020 (duemilaventi).

F.TO MARIA SIMONA SCANDELLI

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

REGISTRATO A CREMONA IL 27 LUGLIO 2020 NUMERO 8086 SERIE 1T, CON EURO 200,00.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, DI LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.

CREMA, 27 LUGLIO 2020.